

TI_GERICHTE 14.2009.104 vom 22. Februar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2009.104

FR: TI_GERICHTE 14.2009.104 du 22 février 2010

IT: TI_GERICHTE 14.2009.104 del 22 febbraio 2010

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposiz.: domanda di exequatur - riconos. ed esecuz. di un lodo arbitrale dell'AAA (Stati Uniti) - effetto devolutivo dell'appello - requisiti (convenzione/compromesso d'arbitrato, diritto di essere sentito, notifica del lodo) adempiuti - valido titolo di rigetto

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva -cui vengono parificate le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziari (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) - il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP: Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (RS 291)). Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro poi, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di questo titolo presuppone pregiudizialmente la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur , Staehelin, op. cit., n. 59 e 94 ad art. 80; Gilliéron , op. cit., n. 31-33 ad art. 80).

E. 2

Per l'art. 194 LDIP il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che è entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 e per gli Stati Uniti il 29 dicembre 1970 (RS 0.277.12), ma che è altresì applicabile a lodi pronunciati in Stati non parte alla convenzione (A. Bucher , Le nouvel arbitrage international en Suisse, Basilea 1988, n. 411, 421 e 461; Patocchi/Jermine , Basler Kommentar zum IPR, 2 a ed., Basilea 2007, n. 18 e 24 ad art. 194; Staehelin , op. cit., n. 93 ad art. 80). Il titolo di rigetto invocato dall'istante (doc. F/F1/F2/Z) è appunto stato emesso in nome dell'Associazione Americana di Arbitrato ("American Arbitration Association" o "AAA") -importante organizzazione per l'arbitrato degli Stati Uniti (Schack, Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht,

E. 3

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se

presenti, dalle ragioni da loro sostenute), questioni quali l'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione, la presenza del trinomio di identità come pure -trattandosi di una sentenza arbitrale estera (art. V n. 2 Conv. di New York)- la possibilità di sottoporre la lite ad arbitrato secondo il diritto svizzero e la compatibilità con l'ordine pubblico svizzero (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 e n. 95 e 97 ad art. 80; Gilliéron , op. cit., n. 103 e 124 ad art. 81; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 295).

E. 4

G giusta l'art. IV n. 1 Conv. di New York, per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale, il richiedente deve produrre insieme alla sua istanza l'originale della sentenza, debitamente autenticato, e l'originale della convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso: art. II n. 2 Conv. New York), oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità, e -dandosi il caso (art. IV n. 2 Conv. di New York)- anche una loro traduzione in una lingua ufficiale del paese in cui è chiesta l'esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 95 ad art. 80; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 42 ad art. 194) . Un'attestazione di esecutività non è per contro richiesta (STF 5P.292/2005 del 3 gennaio 2006; Staehelin, op. cit., n. 95 ad art. 80). Accertata la presenza agli atti di questi documenti e fuori da quello che sono le incombenze d'ufficio del giudice del rigetto (sopra, consid. 3), spetterà all'escusso l'onere di provare i motivi che si oppongono al riconoscimento e all'esecuzione (sotto, consid. 7 e 8; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 295).

E. 5

Nella fattispecie l'istante ha prodotto agli atti il giudizio arbitrale in favore della società ricorrente AP 1 [recte: AP 1] e contro il convenuto AO 1 (“arbitration award in favor of claimant AP 1 and against respondent AO 1”) (doc. F/F1 pag. 1 e C1 pag. 3). Nel lodo, in particolare, l'arbitro spiega di avere preso atto della richiesta dell'istante di una sentenza in contumacia contro l'escusso e delle relative motivazioni e dichiarazioni che, in presenza di giusta causa, ha ritenuto fondate avendo di conseguenza presentato a sostegno di ciò fatti accertati e conclusioni di legge : ciò posto, egli ha così ordinato, aggiudicato e decretato che il convenuto AO 1 corrisponda alla società ricorrente AP 1 la somma di US\$ 113'991.78 a cui saranno da aggiungersi gli interessi ad un tasso del dieci per cento (10%) annuo dalla data di emissione del presente giudizio arbitrale e fino al pagamento di detta somma (doc. F1 pag. 1 e doc. C1 pag. 3). La decisione si accompagna poi della motivazione designata quale modifiche all'accertamento dei fatti e alle conclusioni di legge riguardanti la richiesta di giudizio in contumacia da parte della società ricorrente AP 1 contro il convenuto AO 1 (“amended findings of fact and conclusions of law re: claimant AP 1s motion for default judgement against respondent AO 1”) (doc. F/F2). I due documenti, datati 10 maggio 2007, sono prodotti in copia certificata autentica, provvista della postilla giusta la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS.0.172.030.4), insieme a una loro traduzione in italiano certificata da traduttore ufficiale (doc. H e Z). L'istante -come a ragione evidenzia nel suo memoriale di appello (pag. 4 n. 2)- a valere quale compromesso ha inoltre prodotto la copia dell' accordo di remissione al giudizio arbitrale vincolante (“stipulation to refer matter to binding arbitration”) 8/14 dicembre 2005, anche questa certificata autentica e con la relativa postilla dell'Aja (doc. G), insieme alla rispettiva traduzione in italiano (doc. G1) certificata da traduttore ufficiale (doc. H). Di modo che la precedente ha senz'altro adempiuto alle condizioni poste dall'art. IV n. 1 e 2 Conv. di New York. Sotto questo profilo, l'appello si rivela quindi fondato e va

così accolto.

E. 6

A mente dell'escusso, ammesso che l'istante abbia prodotto la necessaria documentazione prescritta dall'art. IV n. 1 e 2 Conv. di New York, al fine di salvaguardare il principio del doppio grado di giurisdizione l'incanto è da retrocedere al Pretore per nuovo giudizio, quest'ultimo non essendosi pronunciato sulle ulteriori eccezioni che egli aveva sollevato all'udienza (osservazioni, pag. 4 n. 7). Se non che, né il diritto privato federale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 59 ad art. 307) né l'art. 4 vCost. (art. 29 cpv. 2 Cst. e art. 6 CEDU: Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 58 e nota 456 ad art. 307) sanciscono il principio del doppio grado di giurisdizione, obbligando quindi ogni istanza adita a chinarsi non solo sul merito del litigio ma anche su ogni singola domanda e argomentazione addotta dalle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 58 ad art. 307). In effetti, di per sé, i giudici non sono tenuti a trattare questioni che, stando alla loro valutazione, risultano irrilevanti ai fini del giudizio, con la conseguenza che se l'autorità di primo grado tralascia l'esame di un punto a causa di una valutazione giuridica erronea del caso, il suo errore può essere corretto mediante l'impugnazione della decisione dinanzi all'autorità superiore d'appello, la quale, riesaminata la vertenza nei fatti e nel diritto, emana un nuovo giudizio (Cocchi/Trezzini, loc. cit.). Ciò posto, è pertanto chiaro che l'esistenza e la portata del doppio grado di giurisdizione dipendono soltanto dal diritto cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 457 ad art. 307). Ora, il diritto ticinese limita la facoltà di una parte a chiedere la nullità della sentenza impugnata e il rinvio al Pretore per un nuovo giudizio ai soli casi in cui in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. 142-146 CPC) oppure le sia stata negata ingiustamente una restituzione in intero (art. 326 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 25 LALEF). Va perciò ritenuto il principio secondo cui il rinvio si giustifica ogni qual volta il giudice di prima istanza non si è pronunciato sul merito della causa per un motivo di ordine formale (presupposti o eccezioni processuali: art. 97 e 98 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1, 2 e 3 ad art. 326) o qualora il diritto di essere sentito di una parte risulta gravemente violato (STF del 9 giugno 2008 [8C_241/2007 consid. 1.3.2]) senza che vi si possa porre rimedio in appello e sia richiesto dai principi di economia e di celerità. Negli altri casi, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello e nei limiti delle ragioni addotte dall'appellante (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 e nota 790 ad art. 307), l'autorità superiore ha invece facoltà di esprimersi anche sulle eccezioni non esaminate dal Pretore, sempre che facciano parte del materiale processuale assunto in prima istanza (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 75, 77 e 96). Nel caso concreto, il Pretore è entrato nel merito della vertenza e ha concluso per l'assenza di un valido titolo di rigetto definitivo. Egli ha segnatamente ritenuto che l'accordo di remissione al giudizio arbitrale vincolante non poteva essere considerato né quale clausola compromissoria né quale compromesso in quanto l'incondizionata volontà a sottoporre la vertenza ad arbitrato era riconducibile ad un altro documento da esso menzionato, ma che non era stato prodotto agli atti e che l'escusso contestava espressamente di avere sottoscritto. Ciò posto, nulla osta a che questa Camera proceda all'esame delle altre eccezioni sollevate dal convenuto, ancorché non affrontate dal Pretore e - come rileva l'istante (replica in appello 18 gennaio 2010)- non siano state riprese e specificate nelle osservazioni. Per il resto, il doc. 2 prodotto in appello, non è altro che il certificato di domicilio dell'escusso già agli atti quale doc. U. Come tale, pertanto, non costituisce un nuovo documento.

E. 7

Secondo l'art. 81 cpv. 3 LEF, ove esista un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato oltre a quelle previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione). Ciò vale anche per i lodi arbitrali retti dalla Convenzione di New York (Bucher , op. cit., n. 421; Rüede/Hadenfeldt , Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2 a ed., Zurigo 1993, pag. 320; Patocchi/ Jermini , op. cit., n. 43 ad art. 194; Staehelin , op. cit., n. 96 ad art. 80).

E. 8

Secondo l'art. V n. 1 Conv. di New York, il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale possono essere negati a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente se quest'ultima fornisce all'autorità competente del paese dove sono chiesti riconoscimento ed esecuzione la prova di un motivo di rifiuto, secondo un elenco esaustivo (Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80; Berger/Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berna 2006, n. 1883). Nel caso concreto, alla luce delle censure -invero espresse in modo disordinato e senza criterio- l'escusso deve dimostrare (sopra, consid. 4) che: – le parti nella convenzione di cui all'articolo II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza d'una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa (lett. a); – la parte contro la quale è invocata la sentenza non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato, oppure non sia stata in grado per altro motivo, di far valere i propri diritti (lett. b); – la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza (lett. e).

E. 9

L'escusso sostiene anzitutto che l' accordo di remissione non può essere considerato alla stregua di una convenzione di arbitrato, contestando di avere sottoscritto una clausola compromissoria o un compromesso, rispettivamente di avere incaricato terze persone a sottoscriverne una/o per suo conto (osservazioni, pag. 3 n. 5). A suo dire, quel documento rinvia in modo esplicito ad un accordo di riscossione cui lui nemmeno era parte e che, ad ogni modo, l'istante non ha prodotto (verbale, pag. 6), tesi questa cui -come già visto (sopra, consid. 6)- ha aderito il Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Ma, a torto. Certo, l'escusso non è parte all' accordo di riscossione (“collection agreement”) -di cui produce una copia- 29 novembre 2004, inteso a fissare le modalità di ripartizione degli incassi lordi riferiti a produzione e distribuzione di un film per il cinema (doc. 3 pag. 9 e pag. 43). E, in quel contesto, i suoi beneficiari hanno in effetti stabilito che l'accordo sarà interpretato sotto tutti gli aspetti in conformità e sarà disciplinato dalle leggi dello Stato della California, fermo restando che qualora una parte lo desideri, eventuali dispute, controversie o pretese relative alla questione qui discussa potranno essere risolte per arbitrato in conformità alle norme e procedure dell'American Arbitration Association (doc. 3 pag. 13 n. 8). Vero è poi che le premesse all' accordo di remissione 8 dicembre 2005, oltre che rinviare a quel preciso documento e a quella specifica clausola arbitrale, la riprendono per iscritto ed esteso (doc. G/G1 pag. 2 n. 14 segg. e 17 segg.). Nondimeno, nel seguito, l' accordo di remissione aggiunge e spiega anche che la causa n. _____ avviata dall'istante nei confronti di una società terza per violazione dell'accordo di riscossione e pendente dall'8 luglio 2005 davanti al Tribunale Superiore dello Stato della California _____, è stata estesa il 26

settembre 2005 ad altri terzi, fra cui l'escusso appunto (doc. G/G1 pag. 2 n. 22 segg.) e che a seguito di una mozione intesa a chiedere l'intervento arbitrale (doc. G/G1 pag. 3 n. 4) era desiderio di tutte le parti risolvere la questione attraverso il giudizio arbitrale definitivo e vincolante (doc. G/G1 pag. 3 n. 6). Tutto ciò premesso, le parti hanno così formalmente concordato di rimandare la presente controversia al giudizio definitivo e vincolante del Tribunale arbitrale dinanzi all'American Arbitration Association, laddove era da intendere che tutte le rivendicazioni o richieste di qualsiasi natura relative o risultanti da questa controversia, incluse quelle che potrebbero essere state espresse in una controversia o azione riconvenzionale separata, dovranno essere sottoposte e risolte dall'arbitrato (doc. G/G1 pag. 3 n. 11 segg.) e -ad eccezione delle pattuizioni contrarie ivi pattuite e specificate- in base alle norme dell'AAA (doc. G/G1 pag. 3 n. 20 segg.). Questo documento, di fatto, è stato firmato l'8 dicembre 2005 da tutte le parti a quella lite (doc. G/G1 pag. 1 n. 1 segg. e pag. 4 n. 21 segg.) e in particolare, per conto dell'escusso, dall'avv. _____ R_____ (doc. G/G1 pag. 5 n. 1 segg.). Come tale, è poi stato presentato al Giudice _____ del Tribunale Superiore _____ -competente per la causa civile già pendente- che il 14 dicembre 2005 ha ordinato in presenza di giusta causa, di sottoporre la controversia al giudizio arbitrale definitivo e vincolante e che il tribunale ne avrebbe mantenuto la giurisdizione per assicurare il rispetto della sentenza arbitrale (doc. G/G1 pag. 5 n. 23 segg.). In siffatte circostanze, non v'è a ben vedere motivo per non considerare l'accordo di remissione al giudizio arbitrale vincolante 8/14 dicembre 2005 un valido compromesso a sé stante -inteso quale accordo volto a deferire ad arbitri la decisione di una precisa controversia, quand'anche già sorta (art. II cpv. 1 Conv. di New York)- a prescindere dalla pur citata clausola d'arbitrato di cui all'accordo di riscossione 29 novembre 2004. Ai fini del presente giudizio -e diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- l'assenza agli atti dell'accordo di riscossione non ha quindi alcuna rilevanza. Il motivo di rifiuto invocato dall'escusso -qualificabile secondo l'art. V n. 1 lett. a Conv. di New York- è così privo di fondamento.

E. 10

L'escusso nega di avere conferito all'avv. _____ R_____ il mandato di rappresentanza legale per firmare in suo nome la controversa convenzione di arbitrato 8/14 dicembre 2005 (verbale, pag. 6 in basso). Ora, da tale documento emerge che l'avv. _____ R_____ in data 8 dicembre 2005 ha sottoscritto l'accordo di remissione in qualità di avvocato dei convenuti _____, _____, _____ e AO 1 (doc. G/G1 pag. 1 e 5). Tale circostanza trova corrispondenza nella dichiarazione giurata ("affidavit") del 12 ottobre 2007 rilasciata dall'avv. S_____ -legale dell'istante nella procedura svoltasi negli Stati Uniti- la quale attesta che all'inizio della procedura arbitrale il sig. AO 1 era rappresentato da un legale, _____ R_____ dello studio _____, che quest'ultimo si dimise dal suo patrocinio più o meno a metà giugno 2006, che da allora, il sig. AO 1 non era più patrocinato da un legale né nell'arbitrato né nella causa in Corte Superiore riguardanti questa vicenda e che pertanto tutte le comunicazioni dell'Arbitro o della Corte venivano inviati direttamente al sig. AO 1 per posta elettronica o per posta ordinaria (doc. A-sub F1 pag. 2). E, in sostanza, lo stesso escusso fa suo il contenuto di questa dichiarazione (cfr. verbale, pag. 12). A ciò si aggiunga poi che dallo scambio di e-mail intervenuti il 15 maggio 2006 fra le parti e la coordinatrice responsabile per la causa dell'AAA per concordare l'organizzazione della procedura d'arbitrato -e che il medesimo escusso produce- emerge che il sig. R_____ ha indicato che si sta ritirando, che quindi la sua partecipazione a una teleconferenza potrebbe non essere molto produttiva

perché i suoi clienti avranno un altro avvocato nel giro di due settimane e, in questo contesto, che il sig. AO 1 aveva bisogno di ricevere in copia tutta la corrispondenza con l'arbitro per via elettronica rispettivamente postale (con il dettaglio dei recapiti), informazioni queste tutte trasmesse -fra l'altro- sia all'indirizzo e-mail dell'avv. _____ R_____ che a quello indicato dall'escusso (doc. 3 pag. 22 segg.). Pertanto, la pretesa assenza di un mandato di rappresentanza conferito dal convenuto a quel legale, è rimasta quindi una mera allegazione di parte priva di riscontro oggettivo. Invero, il debitore obietta ancora che secondo inequivocabile e autorevole giurisprudenza californiana, avvocati agenti quali rappresentanti non hanno l'autorità di vincolare propri clienti nell'ambito di un accordo di arbitrato (verbale, pag. 7). Ciò non toglie che il deferimento ad un tribunale arbitrale di una causa litigiosa e pendente davanti ad un giudice civile presuppone, di per sé e da parte di quest'ultimo, l'esame dell'efficacia dell'accordo di arbitrato (Schack, op. cit., pag. 88 in alto) e quindi anche la sua conformità con le leggi e la prassi di quel paese. E, in concreto -come già visto (sopra, consid. 6)- è appunto stato il giudice civile che ha demandato la vertenza al tribunale arbitrale. A ciò si aggiunga che l'onere della prova in merito all'esistenza di un motivo di rifiuto resta a carico dell'escusso anche laddove egli la riconduce a una violazione del diritto straniero (Berger/ Kellerhals, op. cit., n. 1883). A quest'incombenza egli non ha in concreto adempiuto. In effetti, egli si è limitato ad accennare -senza produrre alcunché- a due casi legali statunitensi (verbale, pag. 7), mentre gli art. 1297.11 segg., 1297.72, 1297.71 e 1281.2 del Codice di procedura civile della California (doc. 4 pag. 1) di cui versa una copia agli atti, nemmeno affrontano la questione della rappresentanza legale (doc. 4 pag. 3 e 4). Oltretutto, alla luce dello scambio di e-mail del

E. 15

L'escusso accenna infine all'incompatibilità -invero della sentenza 1° giugno 2007 di conferma del lodo arbitrale- con l'ordine pubblico svizzero. Giusta l'art. V n. 2 lett. b Conv. di New York, il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza arbitrale possono essere negati se l'autorità competente del paese dove sono domandati riscontra che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sia contraria all'ordine pubblico. E questo è un presupposto che il giudice deve esaminare d'ufficio (sopra, consid. 3). Ora, dal profilo procedurale, la questione legata al mancato rispetto del diritto di essere sentito dell'escusso è già stata affrontata alla luce dell'art. V n. 1 lett. b Conv. di New York (sopra, consid. 8, 11 e 12). Da questo punto di vista, non v'è quindi motivo per dilungarsi oltre (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 90 ad art. 194; Berger/Kellerhals, op. cit., n. 1922; Siehr, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2 a ed., Zurigo 2004, n. 21 ad art. 194). Per il resto, non si ravvisano altri elementi -sia procedurali che materiali- per ritenere che il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale 10 maggio 2007 in virtù del quale l'istante rivendica una specifica pretesa patrimoniale, come tale leda in maniera intollerabile i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico svizzero (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 125 segg. e 129 ad art. 194; Berger/Kellerhals, op. cit., n. 1919 segg.).

E. 16

Vista l'esistenza di un valido titolo di credito riconoscibile ed esecutivo, l'appello dell'istante merita per finire di essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso. La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza dell'escusso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 80 e 81 LEF, art. 194 LDIP, art. I

segg. Conv. di New York, art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; pronuncia: I.
L'appello è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 25 novembre 2009
del Pretore _____ (EF.2009.1322), sono così riformati: “ 1. L'istanza 11 maggio 2009
di AP 1, _____ è accolta nel senso che è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta da AO 1, _____, al PE n. _____ del 5/10 febbraio 2009 dell'UE
_____. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 290.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico del convenuto con l'obbligo di rifondere all'istante fr.
2'000.– a titolo di indennità.” II. La tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di AO 1, _____, con l'obbligo di rifondere a AP 1,
_____ un'indennità di fr. 1'500.–. III. Intimazione: –; – _____. Comunicazione
alla Pretura _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente _____ La segretaria Giacché il valore litigioso
della vertenza è di fr. 129'504.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.